



I.S.I.S. “L. da Vinci – G.R. Carli- S. de Sandrinelli

Dirigenza e Sede amministrativa via Paolo Veronese, 3 - 34144 Trieste - Tel. 040 309210 - 040 313565

Sede di Via Armando Diaz, 20 - 34124 Trieste - Tel. 040 300744 - C.F. 80020660322

e-mail: tsis001002@istruzione.it - tsis001002@pec.istruzione.it - Sito web: www.davincicarli.edu.it

VALUTAZIONE ATTIVITÀ D’INSEGNAMENTO-APPRENDIMENTO

1.1 Verifiche

Le verifiche saranno periodiche e sistematiche e riguarderanno la rilevazione degli apprendimenti in relazione a conoscenze, abilità e competenze. Esse saranno svolte tramite tutte le tipologie che i docenti, di volta in volta, riterranno idonee (produzione e comprensione di testi di tipologie diverse, esercizi, problemi, prove strutturate e/o semi-strutturate, relazioni scritte, domande orali, lavori in formato digitale, lavori di gruppo, presentazioni di un argomento assegnato anche con il supporto delle tecnologie digitali, analisi del caso). In particolare si può ricorrere a: compiti, interrogazioni, questionari e test; esemplificazioni, esercitazioni e applicazioni; a strumenti utilizzati nella didattica laboratoriale, anche tecnologicamente aggiornati, e ad ogni altra tipologia di verifica utile a rilevare lo sviluppo del processo cognitivo, quali l’osservazione sistematica del comportamento nel lavoro scolastico (attenzione, partecipazione, modalità di dialogo, disponibilità all’approfondimento). Le prove sono programmate con regolarità. La frequenza è decisa dall’insegnante, ma il Consiglio di classe, il Coordinatore e il Dirigente scolastico garantiscono che le prove, specie nelle settimane conclusive dei periodi in cui è diviso l’anno scolastico, siano distribuite in modo organico. Le modalità delle prove di verifica variano, secondo un accordo esplicito con gli allievi, in modo da consentire a ciascuno di esprimere al meglio le sue doti. Il Consiglio di classe è attento a un’equilibrata distribuzione delle prove scritte anche tramite l’utilizzo dell’agenda del registro elettronico. Le prove scritte o grafiche, di qualsiasi tipologia, sono assegnate con la specificazione degli strumenti utilizzabili e del tempo occorrente per lo svolgimento; sono corrette e riconsegnate, riportando voto ed eventuale giudizio, entro il quindicesimo giorno dalla loro effettuazione. La mancata riconsegna dei “compiti” scritti nei termini previsti rende possibile al docente usarne solo come elemento della “verifica formativa” (cioè come un elemento utile per definire la progressione dell’apprendimento), ma non per quella sommativa (voto da riportare sul registro personale e valido per la determinazione del voto nello scrutinio).

Saranno effettuate, altresì, prove riferite a situazioni reali, aperte e problematiche nelle quali lo studente sarà coinvolto, personalmente o collettivamente, nel portare a termine compiti, nel realizzare prodotti, nel risolvere problemi, che prevedano l’attivazione di quanto sa, sa fare, sa essere o sa collaborare con gli altri.

1.2 Valutazione

La valutazione coinvolge tutto il Consiglio di classe e consente di esprimere un giudizio fondato circa il grado di padronanza dell’alunno relativamente alle conoscenze, abilità e competenze intese queste ultime quali la capacità di utilizzare conoscenze, abilità e capacità personali, sociali e/o metodologiche in tutte le situazioni di vita (lavoro, studio, sviluppo personale) per gestire e risolvere problemi, affrontare compiti, progettare, relazionare.

Essa prevede momenti iniziali che consentono di tarare efficacemente la programmazione in relazione alle esigenze della classe, momenti di controllo formativo non finalizzati all’attribuzione

di voti e momenti di verifica sommativa che definiscono la situazione di profitto dei singoli studenti.

Durante il processo valutativo si favorirà un'adeguata capacità di autovalutazione da parte dell'alunno perché possa individuare punti di forza e di debolezza al fine di modificare le proprie strategie di apprendimento. Da una valutazione insufficiente degli apprendimenti deve scaturire un'adeguata indicazione sulle modalità di recupero, che potrà essere curricolare o extracurricolare, a seconda di quanto la scuola potrà organizzare.

Per ogni prova il docente stabilirà e comunicherà agli studenti:

- l'oggetto e gli obiettivi della verifica (contenuti, abilità cognitive, abilità operative);
- i parametri valutativi e i livelli di conoscenze, abilità e competenza da raggiungere.

Ai sensi della Circolare n. 89 del 18-10-2012 del MIUR sulla valutazione periodica degli apprendimenti nelle classi degli istituti di istruzione secondaria di II grado, "il voto deve essere espressione di sintesi valutativa e pertanto deve fondarsi su una pluralità di prove di verifica riconducibili a diverse tipologie, coerenti con le strategie metodologiche-didattiche adottate dai docenti". Si precisa, altresì, nella circolare che negli scrutini intermedi delle **classi prime, seconde, terze, quarte e quinte** la valutazione dei risultati raggiunti sarà formulata, in ciascuna disciplina, mediante **un voto unico**, come nello scrutinio finale.

I genitori possono visionare i risultati delle verifiche dei propri figli sul registro elettronico, tramite password di accesso che viene consegnata dai coordinatori di classe.

1.3 Griglia di Valutazione generale

Le griglie di valutazione, prima ancora di essere strumenti utili al docente, sono un prezioso contributo alla chiarezza e alla trasparenza della comunicazione fra docenti e alunni. Nel leggere la griglia di valutazione l'alunno ha infatti la possibilità di rendersi conto di quali sono le parti meno riuscite del proprio elaborato e delle verifiche orali, di riflettere sulla propria preparazione, di rivedere le sue strategie di apprendimento; in questo modo l'alunno non interpreta una valutazione negativa come un giudizio negativo complessivo, ma come un importante riscontro sulla correttezza ed efficacia del proprio lavoro. I docenti elaborano le griglie di valutazione in sede di programmazione in relazione alle diverse tipologie di prova per la misurazione dei livelli di conoscenze, abilità e competenze nelle varie discipline. Le griglie di volta in volta adottate vengono illustrate dai docenti alle rispettive classi prima delle diverse prove di verifica; in questo modo esse costituiscono non solo lo strumento di autovalutazione per gli studenti, ma anche una guida per la preparazione delle prove stesse.

Si fa riferimento alla griglia di seguito riportata come riferimento comune a tutte le discipline, che rappresenta una base alla quale riferirsi per l'individuazione dei criteri e degli indicatori delle valutazioni disciplinari.

VOTO	CONOSCENZE	ABILITA'	COMPETENZE
	Padronanza dei contenuti	Analisi, sintesi argomentativa, rielaborazione dei contenuti,	Utilizzazione/applicazione

		abilità critiche, creative	conoscenze e mezzi espressivi.
NC *			
1-2	Consegna prove in bianco o non svolte per rifiuto.	Consegna prove in bianco o non svolte per rifiuto	Consegna prove in bianco o non svolte per rifiuto
3	Le conoscenze sono inesistenti.	Non è capace di individuare il senso delle richieste.	Non è in grado di cogliere gli elementi minimi o di costruire un sia pur semplice discorso
4	Le conoscenze sono scarse e frammentarie.	Non sa cogliere semplici informazioni anche se guidato.	E' in grado di cogliere solo alcuni elementi ed espone in modo frammentario e inesatto.
5	Le conoscenze degli argomenti fondamentali sono superficiali e incomplete.	Comunica i risultati dell'apprendimento con limitata puntualità e poca proprietà lessicale.	Non sa ricostruire l'intero percorso seguito, ma solo parte di esso.
6	Possiede le conoscenze e abilità indispensabili a raggiungere l'obiettivo.	Comunica i risultati dell'apprendimento in modo semplice, ma con un linguaggio corretto e comprensibile.	Utilizza ed espone le conoscenze fondamentali in modo sostanzialmente corretto.
7	Le conoscenze sono abbastanza ampie e sufficientemente articolate.	Coglie implicazioni, propone analisi coerenti.	Utilizza le proprie conoscenze comunicando con un linguaggio specifico e corretto.
8	Ha conoscenze complete e omogenee.	Coglie implicazioni e correlazioni, propone analisi e sintesi efficaci.	Spiega con un linguaggio specifico e appropriato processo e prodotto dell'apprendimento ed è in grado di prefigurare l'utilizzazione in altre situazioni formative
9	Ha conoscenze complete ed effettua approfondimenti autonomi.	Coglie implicazioni, compie correlazioni significative, compie analisi approfondite con rielaborazioni autonome.	Comunica con proprietà terminologica e sviluppa quanto ha appreso con ulteriori ricerche, rielaborandolo criticamente per raggiungere nuove mete formative.
10	Ha conoscenze complete, approfondite, ampie e sa integrarle con collegamenti interdisciplinari, supporti critici e apporti personali.	Coglie implicazioni, compie correlazioni significative e analisi approfondite in modo critico, autonomo e creativo.	Utilizza con sicurezza le conoscenze in problemi complessi con soluzioni efficaci e originali; espone in maniera fluida con lessico ricco ed appropriato.

- *La dicitura Non Classificato (NC), sarà usata esclusivamente in caso di assenze continue e protratte dello studente.

Per la simulazione delle prove degli Esami di Stato, la scala dei valori sarà in ventesimi.

1.4 Certificazione delle competenze

I consigli di classe concluso lo scrutinio finale, per ogni studente che ha assolto l'obbligo di istruzione della durata di 10 anni compilano una scheda predisposta dal MIUR (D.M. n. 26 del 2009, D.M. 27/01/2010 n. 9 e nota MIUR n. 1208 21/04/2010). Essa descriverà l'avvenuta acquisizione delle competenze di base ovvero le capacità dello studente di utilizzare conoscenze e abilità personali e sociali in contesti reali, con riferimento alle discipline che caratterizzano ciascun asse culturale. La suddetta certificazione è conservata agli atti dell'istituzione scolastica e rilasciata a richiesta dell'alunno interessato; per coloro che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età è rilasciata d'ufficio.

Livelli relativi all'acquisizione delle competenze in ciascun asse:

Livello base: lo studente svolge compiti semplici in situazioni note, mostrando di possedere conoscenze ed abilità essenziali e di saper applicare regole e procedure fondamentali.

Livello intermedio: lo studente svolge compiti e risolve problemi in situazioni note, compie scelte consapevoli mostrando di sapere utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite.

Livello avanzato: lo studente svolge compiti e problemi complessi in situazioni anche non note mostrando padronanza nell'uso delle conoscenze e delle abilità. Sa produrre e sostenere le proprie opinioni e assumere autonomamente decisioni consapevoli.

1.5 ESAME DI STATO

Per l'esame di stato si fa riferimento alla normativa via via in vigore, per l'a.s. 2018-2019 qui di seguito riportata.

Il decreto legislativo 13 aprile 2017, n.62 a norma dell'articolo 1, della legge 13 luglio 2015, n. 107 ” ha apportato significative innovazioni alla struttura e all'organizzazione dell'esame di Stato conclusivo dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado. Le relative disposizioni, sono entrate in vigore dall'1 settembre 2018.

Tuttavia, il decreto-legge 25 luglio 2018, n.91, convertito nella legge 21 settembre 2018, n.108, ha previsto, il **differimento all'1 settembre 2019** dell'entrata in vigore dell'art. 13, comma 2, del d.lgs. n.62/2017, riguardanti i seguenti requisiti di accesso all'esame di Stato per i candidati interni:

- la partecipazione, durante l'ultimo anno di corso, alle prove a carattere nazionale predisposte dall'INVALSI, volte a verificare i livelli di apprendimento in italiano,

- matematica e inglese;
- lo svolgimento delle attività di alternanza scuola lavoro e/o (percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento), secondo quanto previsto dall'indirizzo di studio nel secondo biennio e nell'ultimo anno di corso.

Restano immutati gli altri requisiti di ammissione all'esame dei candidati interni previsti dall'art. 13, del d.lgs. n.62/2017 :

- l'obbligo di frequenza per almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fatte salve le deroghe per i casi eccezionali già previste dall'art.14, comma 7, del D.P.R. n.122/2009;

- Il conseguimento di una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo discipline e di un voto di comportamento non inferiore a sei decimi, fatta salva la possibilità per il consiglio di classe di deliberare, con adeguata motivazione, l'ammissione all'esame per gli studenti che riportino una votazione inferiore a sei decimi in una sola disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto. Analogamente, per i candidati privatisti l'art. 6, prevede il differimento all'1 settembre 2019 delle disposizioni di cui all'art. 14, del d.lgs. n. 62/2017 che subordinano la partecipazione all'esame allo svolgimento delle prove INVALSI e delle attività assimilabili all'alternanza scuola-lavoro.

LE PROVE DI ESAME E IL PUNTEGGIO FINALE COMPLESSIVO

L'art. 17 del d.lgs. n. 62/2017 disciplina le prove di esame, che risultano articolate come di seguito:

- La prima prova scritta, che ha la finalità di accertare la padronanza della lingua italiana o della diversa lingua in cui si svolge l'insegnamento, nonché le capacità espressive, logico-linguistiche e critiche del candidato. Essa consiste nella redazione di un elaborato con differenti tipologie testuali in ambito artistico, letterario, filosofico, scientifico, storico, sociale, economico e tecnologico. La prova può essere strutturata in più parti, anche per consentire la verifica di competenze diverse, in particolare della comprensione degli aspetti linguistici, espressivi e logico-argomentativi, oltre che della riflessione critica da parte del candidato (comma3);
- la seconda prova, in forma scritta, grafica o scritto-grafica, pratica, compositiva/esecutiva musicale e coreutica, che ha per oggetto una o più discipline caratterizzanti il corso di studi e che è intesa ad accertare le conoscenze, le abilità e le competenze attese dal profilo educativo, culturale e professionale dello specifico indirizzo di studi (comma4);
- Il Ministro sceglie i testi della prima e seconda prova per tutti i percorsi di studio tra le proposte elaborate da una commissione di esperti. Nei percorsi dell'istruzione professionale la seconda prova ha carattere pratico ed e' tesa ad accertare le competenze professionali acquisite dal candidato. Una parte della prova e' predisposta dalla commissione d'esame in coerenza con le specificità del Piano dell'offerta formativa dell'istituzione scolastica (comma 8);
- Il colloquio ha la finalità' di accertare il conseguimento del profilo culturale, educativo e professionale della studentessa o dello studente. A tal fine la commissione, tenendo conto anche

di quanto previsto dall'articolo 1, della legge 13 luglio 2015, n. 107, propone al candidato di analizzare testi, documenti, esperienze, progetti, problemi per verificare l'acquisizione dei contenuti e dei metodi propri delle singole discipline, la capacità di utilizzare le conoscenze acquisite e di collegarle per argomentare in maniera critica e personale anche utilizzando la lingua straniera. Nell'ambito del colloquio il candidato espone, mediante una breve relazione e/o un elaborato multimediale, l'esperienza dei PCTO (ex alternanza scuola-lavoro) svolta nel percorso di studi (comma 9) e le attività, i percorsi e i progetti svolti nell'ambito di Cittadinanza e Costituzione (DM 37/2019)

In ordine all'attribuzione dei punteggi d'esame l'art. 18 del d.lgs. n.62/2017 prevede l'assegnazione a ciascun candidato di un punteggio finale complessivo in centesimi. La commissione d'esame dispone di un massimo di venti punti per ciascuna delle due prove scritte e di venti punti per il colloquio. Tali punteggi si sommano a quello del credito scolastico, che, come detto in precedenza, può essere assegnato per un massimo di quaranta punti, sulla base della tabella di attribuzione del credito scolastico allegata al decreto legislativo (commi 1 e 2).

Il punteggio minimo per superare l'esame resta fissato in sessanta punti (comma 4).

La Commissione d'esame può motivatamente integrare il punteggio, fino ad un massimo di cinque punti, ove il candidato abbia ottenuto un credito scolastico di almeno trenta punti e un risultato complessivo nelle prove di esame di almeno cinquanta punti (comma 5). La Commissione, inoltre, può motivatamente attribuire la lode, con deliberazione unanime, a coloro che conseguono il punteggio massimo di cento punti senza fruire della predetta integrazione del punteggio, alle ulteriori condizioni specificate dal comma 6 dell'art.18.

1.6 Prove INVALSI

Le Prove INVALSI di **Italiano e Matematica computer based** sono somministrate al termine del **secondo anno**, come previsto dalla normativa sull'autonomia scolastica e dalle norme successive.

Le Prove INVALSI di **Italiano Matematica e Inglese computer based** sono somministrate durante il quinto anno come previsto dal d.lgs. n. 62/2017

Obiettivo delle prove è di migliorare e rendere più omogenea la qualità della Scuola Italiana, elaborando valutazioni oggettive e mettendo a disposizione delle istituzioni e delle singole scuole i risultati. In particolare, nel caso dei singoli Istituti, questo meccanismo dà la possibilità di avviare processi di valutazione e autovalutazione, individuando sia gli elementi positivi da conservare, sia quelli negativi sui quali intervenire per risolverli. (da Ufficio stampa del Miur, 20/7/2012).L'introduzione, nell'ambito della prova, dell'inglese si propone la finalità di certificare, in convenzione con enti certificatori accreditati, le abilità di comprensione e uso della lingua inglese in linea con il Quadro Comune di Riferimento Europeo per le lingue (d.lgs. n. 62/2017).

1.7 Criteri generali di valutazione in sede di scrutinio finale

(O.M. n. 92 del 5.11.2007 , D.M. n.80 del 2007)

In sede di scrutinio finale, i docenti presentano proposte di voto e non valutazioni definitive. L'assegnazione dei voti finali, pertanto, è attribuita collegialmente dall'intero consiglio di classe.

1.7.1 Dichiarazione di promozione

Sono ammessi alla classe successiva a conclusione del ciclo, gli studenti che hanno ottenuto **un voto non inferiore a sei decimi** in ciascuna disciplina o gruppo di discipline (Decreto-Legge 1 settembre 2008, n. 137 – art. 3 comma 3 convertito dalla legge 30/10/2008 n. 169), **ovvero all'esame di Stato, gli studenti che hanno conseguito una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo discipline e di un voto di comportamento non inferiore a sei decimi, fatta salva la possibilità per il consiglio di classe di deliberare, con adeguata motivazione, l'ammissione all'esame per gli studenti che riportino una votazione inferiore a sei decimi in una sola disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto** (D.L. n. 62 /2017 art.13) e che abbiano frequentato per almeno **i tre quarti dell'orario annuale personalizzato**; l'istituzione scolastica stabilisce, per casi eccezionali, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite (artt. 11-14 del D.P.R. n. 122/2009 e C.M. n. 95 del 13/10/2010).

Il giudizio di promozione attesta il conseguimento degli obiettivi minimi in tutte le discipline ovvero quel complesso di competenze, abilità e conoscenze fondamentali e specifiche che compongono il profilo dello studente e sono condizione necessaria per affrontare le richieste formative della classe successiva.

1.7.2 Dichiarazione di “sospensione del giudizio”

La sospensione di giudizio è prevista in presenza di insufficienze in singole discipline alle seguenti condizioni:

valutazioni insufficienti gravi e meno gravi in una o più discipline fino ad un massimo tre, valutata la possibilità dell'alunno di raggiungere gli obiettivi formativi e di contenuto propri delle discipline interessate entro l'inizio delle lezioni dell'anno scolastico successivo.

L'alunno potrà scegliere tra lo studio personale svolto autonomamente o la frequenza di appositi interventi di recupero da svolgersi entro il mese di luglio.

Le verifiche, per gli alunni con sospensione di giudizio, avranno luogo indicativamente nell'ultima settimana di agosto.

Il consiglio di classe può decidere in merito alla sospensione del giudizio anche in presenza di più di tre discipline con insufficienze gravi per ragioni che devono essere motivate, documentate e riportate nei verbali di classe.

1.7.3 Dichiarazione di non ammissione alla classe successiva

Sono dichiarati **non ammessi** alla classe successiva gli alunni che abbiano rivelato, a giudizio inappellabile del Consiglio di classe:

insufficienze gravi e meno gravi in più di tre discipline, valutata l'impossibilità dell'alunno di raggiungere gli obiettivi formativi e di contenuto propri delle discipline;
insufficienza nel voto di comportamento.